



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
PIANO DEL CONSUMATORE N. 4/2020 V.G.

Il Giudice delegato, dott.ssa Song Damiani,  
sciogliendo la riserva presa all'udienza del 21.10.2020;  
letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 7.05.2020,  
presentata da CHIARELLA Tamara, nata a Catanzaro il 24.02.1974 e ivi  
residente in Via Curtatone n. 37/B (c.f. CHRTMR74B64C352Z);  
vista la documentazione allegata alla proposta di piano;  
letta la relazione del Gestore della crisi nominato dall'Organismo di  
composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro  
– avv. Vittorio Montoro;  
considerato che per l'udienza del 15.07.2020, fissata per l'omologazione del  
piano proposto, sono state proposte osservazioni al piano da parte della  
B.N.L. S.p.A. – creditore ipotecario;  
lette le deduzioni depositate dalla ricorrente in merito alle suddette  
osservazioni;  
vista la relazione integrativa depositata in data 7.09.2020 dal Gestore della crisi  
e la documentazione alla stessa allegata;  
ha emesso il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

\*\*\*\*\*

La ricorrente Chiarella Tamara ha proposto, con l'ausilio del Gestore della crisi  
nominato dall'Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine  
degli Avvocati di Catanzaro, avv. Vittorio Montoro, un piano del consumatore  
al fine di porre rimedio alla propria esposizione debitoria pari ad € 69.249,76



(v. relazione attestata del Gestore) così composta:

1. B.N.L. S.p.A. - mutuo ipotecario stipulato nel 2005 per iniziali € 130.000,00 - Debito residuo € 67.176,83 (n. 165 rate pagate e n. 75 residue);
2. Agos Ducato S.p.a.- carta di credito n. \*\*\*\*4257 con scoperto di € 1.041,02 oltre interessi convenzionali, rimborsabile in rate mensili di € 100;
3. Agos Ducato S.p.a.- carta di credito n. \*\*\*\*2476 con scoperto di € 1.031,91 oltre interessi convenzionali, rimborsabile in rate mensili di € 100;

Dal punto di vista reddituale, la ricorrente, dipendente della ADAMANTE s.r.l., percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.000,00 (v. buste paga all. relazione gestore).

Inoltre, la situazione patrimoniale della ricorrente comprende:

- a) Piena proprietà sull'immobile sito in Catanzaro Via Curtatone n. 37/B, adibita ad abitazione principale del nucleo familiare e valutata in € 82.500 come da perizia a firma del geom. F.A. Arone allegata al ricorso;
- b) Autovettura FIAT 600, tg. BN770LG, valutata € 500;
- c) Beni mobili che costituiscono l'arredamento dell'abitazione del nucleo familiare stimati in € 5.000.

Il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla ricorrente medesima, da [redacted] e - coniuge separato in cerca di altra sistemazione, e dai figli [redacted] e [redacted], e [redacted] e [redacted]. I primi due figli percepiscono dei redditi da lavoro dipendente e contribuiscono in parte al fabbisogno familiare, mentre il coniuge separato è in cerca di occupazione.

Le cause dell'indebitamento, come esposto dall'O.C.C., devono ricondursi alle difficoltà nel rimborso del mutuo contratto per l'acquisto (effettuato in comunione legale dei beni con coniuge) dell'abitazione del nucleo familiare in



quanto dal 2014 il Barbieri ha perso il posto di lavoro ed ha tentato, con esito negativo, di esercitare una piccola attività in proprio di vendita di prodotti ittici. La ricorrente ha inizialmente e fino al 2018, con sacrifici personali e aiuti dai propri genitori, onorato le rate del mutuo, in seguito, venuti meno gli aiuti dei genitori, ha dovuto fare ricorso ai due piccoli prestiti personali contratti con l'AGOS Ducato per fronteggiare le esigenze familiari.

In ordine alla riscontrata diligenza impiegata dalla ricorrente nel contrarre le obbligazioni su riportate, il Gestore segnala che all'epoca della stipula del mutuo il rapporto rata/reddito familiare (che comprendeva anche lo stipendio del marito) era pari al 29%, quindi proporzionato al reddito complessivo della famiglia. Come detto i due finanziamenti, di importo esiguo, sono stati utilizzati per il sostentamento della famiglia composta da cinque persone.

Si può ritenere pertanto sussistente il requisito della c.d. meritevolezza in capo alla ricorrente, tenuto conto dell'estraneità delle cause che hanno originato l'indebitamento e della mancanza di colpa in capo alla ricorrente.

Il gestore inoltre dichiara che non vi sono debiti tributari né procedure esecutive pendenti e, dalla documentazione allegata al piano e dalla relazione dell'O.C.C., non emergono atti in frode ai creditori e atti di disposizione.

La somma necessaria mensilmente alla ricorrente per il fabbisogno familiare indicata nella relazione dell'O.C.C. in € 750,00 viene ritenuta congrua in quanto in linea con i dati istat.

Il piano proposto prevede il pagamento integrale del compenso spettante al Gestore e all'O.C.C. e delle spese di procedure; il pagamento del capitale residuo al creditore fondiario B.N.L. S.p.A. con gli interessi convenzionali con la sola posticipazione della data di estinzione di circa sei anni; il pagamento integrale dei creditori chirografari, mettendo a disposizione dei creditori la somma di € 700 per i primi dieci mesi e in seguito € 500 con l'aiuto economico dei figli maggiorenni, che hanno rilasciato dichiarazione di impegno in tal senso (v. relazione integrativa del 7.09.2020 e docc. allegati).

Per una più completa prospettazione del piano e dei pagamenti proposti si



opera espresso rinvio alla pag. 11 della relazione dell'O.C.C..

Si aggiunga, infine, che il Gestore della crisi ha attestato la fattibilità del piano proposto.

In ordine alle osservazioni al piano depositate dalla B.N.L. S.p.a. si rinvia alle considerazioni espresse dal Gestore nella propria relazione circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria che si condividono.v. pag. 12 relazione dell'O.C.C.).

#### P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 4/2020 v.g., così provvede:

omologa il piano del consumatore proposto da CHIARELLA Tamara, nata a Catanzaro il 24.02.1974 e ivi residente in Via Curtatone n. 37/B (c.f. CHRTMR74B64C352Z), alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nel piano contenuto nella relazione dell'O.c.c. depositata il 7.05.2020 (v. pag.11);

- delega l'avv. Vittorio Angelo Montoro, Gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dalla ricorrente;
- dispone che detto Gestore depositi via p.e.c. relazione semestrale (a partire dal primo pagamento) sulle regolarità dei pagamenti effettuati dalla debitrice in conformità al piano omologato;
- dispone, in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12 bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa venga pubblicato, a cura del Gestore nominato dall'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione;

Si comunichi alla ricorrente e al Gestore della crisi.

Catanzaro, 23 novembre 2020

Il Giudice  
*dott.ssa Song Damiani*

